

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per la sig.ra **Parisi Tiziana** nata a Torino il 20.07.1972 e residente in Militello V.C., via Cavour n.141, C.F. PRSTZN72L60L219Z, elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora n.145, presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.ti p.t.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito territoriale Sicilia 0009 e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a provvedere a detto trasferimento.

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria, immessa in ruolo nell'a.s. 2014/2015 con sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Torino.

Dovendo partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria valevoli per l'a.s. 2016/2017, pur riportando un punteggio di **63 punti** (ed ulteriori 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge), la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto, rimanendo quale sede di titolarità a Torino; tutto ciò, nonostante il predetto punteggio e nonostante avesse indicato per primi



gli ambiti della Regione Sicilia, nel seguente ordine: 0008, 0009, 0010, 0007, 0006, 0026, 0025, 0023, 0024, 0012, 0011, 0004, 0005, 0013, 0014, 0016, 0022, 0021, 0020, 0017, 0019, 0003, 0002, 0028, 0015, 0018.

Per il corrente a.s. 2018/2019 la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria in Sicilia ed in atto è in servizio a Militello V.C..

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Catania, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente medesima.

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, diversi docenti hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) e che vantano un punteggio inferiore a 63 +6 punti e, segnatamente:

Catania BONINELLI ROBERTA 28/09/1975 CT 61 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MILAZZO LOREDANA CONCETTA 25/05/1970 CT 58 B3 SICILIA AMBITO 0007

Catania CIARAMELLA CONCETTA 05/02/1962 CT 57 B3 SICILIA AMBITO 0007

Catania LANGI FORTUNATA 28/05/1979 CT 51 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania BASILE LOREDANA 29/07/1972 CT 50 B3 SICILIA AMBITO 0007

Catania CUNSOLO DANIELA ANNA RITA 22/05/1971 CT 46 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CAPONNETTO ELISA 16/02/1975 CT 46 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania PATANE' GRAZIA LUCIA 19/05/1983 ME 42 B3 SICILIA AMBITO 0009



Catania TRANCHINA GIULIA NAZARENA 21/12/1981 RG 40 B3 SICILIA AMBITO
0009

Catania RANERI ANTONINA 19/08/1969 ME 38 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania MACAUDA ROSARIA 02/08/1981 CT 37 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania TERI ORNELLA 16/10/1983 TP 37 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania TISCIONE LUCIAVINCENZA 01/07/1960 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania SAITTA ANGELA 31/12/1966 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GIARRANA SILVANA 01/01/1981 AG 36 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CANNIZZO MIRIAM 08/09/1983 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania LA VACCARA MARIA LUISA 20/07/1978 CT 35 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania FARANNA AGNESE ADELAIDE 04/03/1982 CT 35 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania ALECCI ANGELA ANNA 28/12/1981 CT 34 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania DI PRIMA FRANCESCA GIOVANNA 03/09/1974 CT 33 B3 SICILIA AMBITO
0009

Catania AMATO AGATINA LOREDANA 06/07/1968 CT 32 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania OLIVERIO MELISA 04/11/1978 32 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania FALANGA ROSSELLA 02/04/1979 32 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania CASTIGLIONE GIUSEPPE 10/05/1968 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania LIZZIO ANNA VALENTINA 12/05/1975 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania DI GRAZIA MARISA RITA 09/06/1978 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania RODOLICO MARIA MARZIA 16/05/1981 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania POLLINA GIACINTA 17/08/1957 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania INZIRILLO MARIA TERESA 23/10/1963 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania FIAMMETTA GIUSEPPA 09/02/1968 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania BERTOLAMI LAURA 04/09/1979 LU 30 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania DONZUSO CARMELINDA 24/12/1980 ME 30 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania NICASTRO GIUSEPPINA 02/06/1974 SR 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GIUSTOLISI MARIA ESTER 16/05/1975 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GANGI MARIA ANGELA 06/06/1976 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania SCALIA ELISA 07/12/1980 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania TAMA' MARIANGELA RITA 18/02/1982 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010



Catania GRETI MARIA GRAZIA 21/10/1973 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CHIARENZA GRAZIA CARMELA 16/07/1974 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania NICOLOSI ANNA LISA 19/02/1984 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania BARONE MARIA 20/01/1979 RG 27 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania DISTEFANO MARIAGRAZIA 05/05/1980 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania CACCIOLA ANNA 02/09/1982 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania AIELLO GRAZIA DANIELA 26/01/1984 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania SCAMINANTI FRANCESCA 13/07/1967 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania CHIOVETTA MARILENA 02/07/1972 EN 26 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GIUFFRIDA GIUSI CAMILLA 18/07/1974 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania FINOCCHIARO GRAZIELLA 19/10/1975 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PIRRI LAURA 08/02/1978 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania TROVATO GRAZIA MARIA 06/07/1978 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GUSMANO CARMEN 16/01/1979 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania PUGLIA ROSA 14/09/1980 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania ROSSI ANNA 20/07/1981 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania LA FERRERA VALENTINA 20/05/1982 EN 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania VAZZANO ANTONINA 01/07/1982 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GUGLIELMINO FORTUNATA NADIA 22/11/1967 CT 25 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania BARBELLA FILIPPO 17/04/1982 SR 25 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania GULIZIA CLARA 04/11/1983 CT 25 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PANTANO SALVATORE 19/10/1964 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SAPUPPO GIUSJ 01/01/1969 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania SANFILIPPO AGOSTINA 22/02/1972 EN 24 B3 SICILIA AMBITO 0010

Catania INDELICATO PATRIZIA 21/08/1974 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PARISI PATRIZIA 24/07/1976 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SCRIBANO ANNALISA 24/07/1981 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PIZZARDI CONCETTA 23/05/1956 CL 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CHIMERA GIUSEPPA 21/06/1971 23 B3 SICILIA AMBITO 0009



Catania CASSANITI MARISA 10/08/1972 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania IAPICHELLO PAOLA LUCIA 04/01/1973 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SORBELLO AGATA 02/05/1973 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MONACO CINZIA 01/08/1974 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GUARNERA MARIA CRISTINA 08/08/1977 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania LOMBARDO ANGELA 14/09/1977 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PINZONE FACCIONE LILIANA 08/01/1978 ME 23 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CATELLA SERENA 23/08/1978 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania ROSSI CONCETTA SIMONA 07/03/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SOTERA MARIA GRAZIA 29/09/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania LONGO MICHELANGELO 06/10/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MILAZZO NICOLETTA 27/08/1981 EN 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CARCAGNOLO SANDRA LAURA 15/09/1981 CT 22 B3 SICILIA AMBITO
0009

Catania VACCARO CARMELA 04/09/1982 AG 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PETRONACI BIAGIA 18/04/1965 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania COSTA ELISABETTA 18/06/1970 VV 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania VERZI' DONATELLA 17/02/1971 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania TOULLIER GRAZIELA DESIDERIA 10/07/1974 CT 21 B3 SICILIA AMBITO
0009

Catania ZINGALE ROSANA 13/03/1976 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MIGNEMI LUCIA 24/03/1976 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania BRISCHETTI LETIZIA 30/09/1979 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PUGLIA IRENE 24/04/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania NAVARRIA MARILENA 26/04/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania RIVA GABRIELLA 07/06/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania VIOLA ROSALBA 30/10/1981 AG 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CANNILLA ROSSANA 24/12/1981 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MARINO DOMINGA 03/10/1982 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CAMPIONE MARIANNA 14/03/1983 EN 21 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania VITANZA ANNA 08/02/1984 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009



Catania CHIARAMONTE ELIANA 24/01/1976 EN 20 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania LUCA IVANA 06/04/1976 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MANNINO ROSANNA 11/11/1976 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SAITTA SALVATORE 23/02/1978 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania ANFUSO CHIARA 19/11/1978 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MANGANO CONCETTA MARIA BERNADETTE 12/08/1974 CT 19 B3 SICILIA
AMBITO 0009

Catania GIORDANO CONCETTA 26/01/1975 PA 19 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GULLI' ANNALISA AGATA 05/02/1977 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CONTI ROSALIA 14/12/1982 PA 19 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania ISIDORO TECLA 03/02/1983 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania STISSI ALESSANDRA 02/01/1984 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MANNO FEDERICA 07/04/1984 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania FUSTO ELVIRA 28/02/1962 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CARBONARO LETIZIA 22/06/1969 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GRASSO AGATA MARIA 27/09/1972 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MAUGERI GRAZIELLA 30/10/1973 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CANNAVO' MARIA GRAZIA 10/11/1977 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania AMATO ELISA 09/04/1978 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania NIBALI VALERIA 28/06/1979 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MESSINA MARILENA 29/07/1981 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania BONTEMPO ROSALIA 14/11/1982 EN 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MONTAGNA MARIA PIA 22/10/1983 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania TERRANOVA BENEDETTA STEFANIA 11/02/1984 CT 18 B3 SICILIA
AMBITO 0009

Catania RAPISARDA LUCIA 27/12/1960 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania RUBBINO DANIELA ROSALINDA 01/06/1977 ME 17 B3 SICILIA AMBITO
0009

Catania OLINDO NADIA 16/07/1978 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SEMINERIO CALCEDONIO FABIO 24/07/1979 AG 17 B3 SICILIA AMBITO
0009



Catania DOMINA LORETTA 24/07/1982 SR 17 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania FELIS LOREDANA CONCETTA 03/07/1983 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MAGRI' ROSA 28/04/1984 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania FINOCCHIARO MARIO 06/06/1968 CT 16 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PAPPALARDO VALERIA 17/10/1981 CT 16 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania LO MASCOLO CARMELA MARINA 17/06/1965 CT 15 B3 SICILIA AMBITO
0009

Catania CELANO CARMELINA 31/05/1969 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania MAZZAGLIA AGATA VALERIA 21/07/1970 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania TORRISI ANNA 22/04/1973 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania FINOCCHIARO MARCELLA 26/04/1973 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CAMMARATA DANIELA 19/09/1974 EN 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SALINITRI GRAZIELLA 31/12/1976 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GALEANO GRACE VALENTINA 25/02/1980 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania VITRIOLO ANDREA 04/08/1980 EN 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania RESTUCCIA DANIELA 16/05/1981 ME 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania D' ANGELO ELENA 30/05/1982 SR 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PATANE' IMMACOLATA 17/06/1982 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SPINELLA MARIA VENERA 03/09/1983 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania PIGNATARO NICOLA 11/06/1962 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CARDULLO TINDARA 26/09/1973 ME 12 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CATENA SEBASTIANA BARBARA 03/12/1974 CT 12 B3 SICILIA AMBITO
0009

Catania PIZZO MARIA MADDALENA 29/10/1976 CL 12 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania BUONPANE EMANUELA NUNZIA 24/03/1981 CT 12 B3 SICILIA AMBITO
0009

Catania MAMMANA ANGELA LIDIA 03/08/1982 RG 12 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania VALASTRO ROSSELLA 23/08/1982 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania CORTESE ROSSELLA MARIA ANTONELLA 13/06/1983 CL 12 B3 SICILIA
AMBITO 0009

Catania ALLEGRA GIUSEPPA 03/09/1983 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009



Catania CASTRO ROBERTA MARIA 11/12/1983 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania SPINELLA MARIA ADELE 07/04/1984 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania GIUFFRIDA ROSALBA 08/09/1969 CT 38 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania URSINO MARIA 26/05/1973 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0009

Catania ARENA TIZIANA FEBRONIA 09/10/1982 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati anni dopo la ricorrente (assunta nell'a.s. 2014/2015), nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3¹*) della mobilità, successiva a quella della ricorrente (*Fase B1²*), e nonostante ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. CCNI

¹ La fase B della mobilità riguarda:

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C

² Riguarda gli assunti entro l'a.s. 2014/2015.



sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B* punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase C*).

Tale operato **ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio nonché il principio della priorità assoluta nei movimenti riconosciuto dall'art.1 comma 108 ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.**

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012³.

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 63 punti (più ulteriori 6 per il ricongiungimento al coniuge), non ha ottenuto il trasferimento in Sicilia, mentre **risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Catania, e comunque negli stessi ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, diversi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con 12 punti).**

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Catania, o comunque negli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

³ cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, *fase A* punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1. (*all n. 7*)



1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che:

“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”⁴.

“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”⁵.

2. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.

⁴ art. 462

⁵ art. 463, comma 1



Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente assunto entro l'a.s. 2014/2015 pertanto avente precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità a mente dell'art.1 comma 108 della L.107/2015, di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a)⁶ della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo nel 2015/2016 da graduatorie di merito del concorso 2012).

Alla luce di tale circostanza (la priorità assoluta riconosciuta dal Legislatore al personale assunto entro l'a.s. 2014/2015), quindi, il personale che partecipava alla fase B1, come la ricorrente, non poteva in alcun modo essere pretermesso in favore di docenti assunti anni dopo e, per di più, con punteggio di gran lunga inferiore.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

⁶ i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico di cui al DDG 82/2012.



Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso⁷ venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE⁸, venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”.

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.3) sono *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia”* e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

⁷ Personale di cui al comma 96 lett. a).

⁸ Personale di cui al comma 96 lett. b).



Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una sola preferenza, quella riconosciuta dall'art.1 comma 108 al personale assunto entro l'a.s. 2014/2015, perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso – per di più semplici idonei e non già vincitori – si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi ben più elevati,



indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015).

La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, ma di fase successiva e con punteggio e posizione inferiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente medesima.**



Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"**⁹.

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato**¹⁰ sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e*

⁹ Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.

¹⁰ Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”.

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato **"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.**

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.



Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il **Consiglio di Stato**¹¹, *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 63+6 punti non ha ottenuto il trasferimento in Sicilia, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 12 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti anni dopo la ricorrente ma assunti nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

¹¹ Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011



Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 - nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Pertanto, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;



il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale di cui trattasi;

il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;

la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando



prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3 e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli



462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.



Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che “le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (in applicazione dell’art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”.

Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenze 28.09.2017 e 1.12.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di



Pisa (ordinanza 21.09.2017), Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017), Tribunale di Parma (sentenza n.265/2017), Tribunale di Siracusa (sentenza n.860/2017), Tribunale di Catania (ex multis, ordinanze del 6.12.2017 e 11.12.2017).

In particolare, il Tribunale di Catania (ordinanza 6.12.2017) ha rilevato quanto segue:

“sotto il profilo del fumus boni iuris, può condividersi l’orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l’assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.



Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al dlgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM



del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non poi trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 ... OMISSIS ...".

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità..

Nella specie parte ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi notevolmente inferiori rispetto al proprio; a sostegno di tale allegazione ha prodotto stralcio del tabulato dei trasferimenti da cui si evince che molteplici docenti aventi punteggio inferiore a quello dalla stessa posseduto (punteggio base 76 + 6 per "comune ricongiungimento") hanno conseguito il trasferimento presso l'Ambito territoriale della Provincia di Catania 0009".

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si



chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.2. del CCNI, del



08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

5. SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.



Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.

La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

*** **

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, la procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 è comunque illegittima per i motivi che seguono.

In particolare, la procedura di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017 era articolata, ai sensi dell'art. 6 del precitato CCNI Mobilità dell'08.04.2016, in 4 fasi successive (A, B, C, D)¹².

¹² Così l'**art. 6** del CCNI MOBILITÀ 2016: "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.
2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al



Nello specifico, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015¹³, in quanto **assunta entro l'a.s. 2014/2015** la ricorrente ha partecipato alla **fase B1 della mobilità per l'a.s. 2016/17**.

punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito **dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti precedenti**. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

¹³ Così il **comma 108** della Legge n. 107/2015: ***“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96,***



La ricorrente ha presentato quindi domanda di mobilità, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, **con precedenza assoluta rispetto ai docenti che hanno partecipato alle fasi successive (B3, C e D).**

All'interno di ciascuna fase, poi, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di mobilità, con **precedenza assoluta rispetto ai docenti che partecipavano a fasi successive della mobilità.**

Ne consegue che la ricorrente, nell'assegnazione in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità, nell'ambito della sua fase di mobilità, avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti che partecipavano alla sola fase B1 (fermo restando quanto infra si dirà):

- in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio;
- con maggior punteggio;
- con punteggio pari al suo ma con una maggiore anzianità anagrafica.

La mancata assegnazione della ricorrente presso l'ambito 0008 indicato in domanda quale 1^ preferenza o l'ambito 0009 o 0010, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità, e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Miur.

lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.



In particolare, in seguito a conciliazioni intervenute tra l'Amministrazione ed altri docenti, questi ultimi, sebbene con punteggi anche di gran lunga inferiori a quello della ricorrente, hanno ottenuto per l'anno scolastico in questione il trasferimento in ambiti della provincia di Catania; segnatamente

BONANNO ANTONELLA ELISA 05/06/1979 CT SIC0000009 12

CONSOLI SIMONA SARA 27/02/1978 CT SIC0000010 18

SCAGLIONE BIAGIA 22/03/1966 CT SIC0000006 15

SORBELLO ROSA CONSOLAZIONE 14/02/1967 CT SIC0000010 14

DI GRANDE VITTORIA 12/06/1976 CT SIC0000008 36

Ed ancora.

Come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti sui ambiti della provincia di Enna e di Siracusa, indicati in domanda dalla ricorrente, due docenti che partecipavano alla fase successiva (la fase D).

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, i docenti che, partecipando alla fase D, quindi successiva alla fase B1 cui partecipava la ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti indicati anche dalla ricorrente, sono i seguenti:

Enna	PGLSRN74D44C342H	PUGLISI SABRINA	04/04/1974	EN	D
	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011			
Siracusa	BGLCHR72D53F258O	BAGLIERI CHIARA	13/04/1972	RG	D
	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026			

In particolare, la ricorrente aveva indicato in domanda l'ambito 0011 quale 11^ preferenza e l'ambito 0026 quale 6^ e preferenza e partecipava alla fase B1 della mobilità, prima quindi della fase D cui partecipavano le predette docenti.

La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi,



dall'aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata, e generale (cfr. *ex multis*, "Corriere della Sera", "Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»"¹⁴).

In tal modo il MIUR ha tradito palesemente il **principio della suddivisione in fasi e dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito**, espresso dal **PUNTEGGIO** attribuito nella fase dei trasferimenti.

La mancata assegnazione presso i predetti ambiti della regione Sicilia è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

**VIOLAZIONE DEL CCNI MOBILITA' DELL'08.04.2016 ED
ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE
DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE
DEL COMPARTO SCUOLA.**

¹⁴ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine". Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi **fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio.**

Morale della favola: **"meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati"**. Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la **Fase C**.". V. **LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA**, in **LA TECNICA DELLA SCUOLA**, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esitiinfanzia-pubblicati-il-ritardo-dellaprimaria-e-di-natura-tecnica.html>

4V. http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caoscervelloniinformatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml



Come esposto in premessa, assunta entro l'a.s. 2014/2015, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di mobilità senza ottenere il richiesto trasferimento.

Nel piano straordinario di mobilità, che la disciplina della mobilità 2016 articola in 4 fasi (A, B, C, D), la ricorrente ha partecipato alla fase B1.

Orbene, con riferimento alle modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di mobilità territoriale, l'art. 6 del CCNI 2016 prevede quattro distinte fasi:

Fase A: trasferimenti in ambito comunale

Fase B

1. B1 – trasferimenti interprovinciali riservati ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015
2. B2 – passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali
3. B3 – trasferimenti in ambito provinciale dei docenti assunti nelle fasi B e C dalle graduatorie di merito del concorso 2012

Fase C: trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti in fase B e C da Gae

Fase D: trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase zero e in fase A.

Per la fase D (quella successiva alla fase cui partecipava la ricorrente), il citato art.6 precisa che *“1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza”*.



Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con l'All.1 del CCNI 2016 "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM**".*

Dunque, dall'esame della citata normativa emerge con evidente chiarezza che **all'interno di ogni fase, ciascuna domanda deve essere esaminata tenendo conto del punteggio posseduto da ogni docente e l'assegnazione della sede deve avvenire partendo dalla prima preferenza espressa nella domanda di mobilità, assegnando l'ambito al docente che (in difetto di precedenze previste dal contratto) abbia punteggio più alto o, a parità di punteggio, al docente con maggiore anzianità anagrafica.**

In sostanza, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, disposta solo con atto regolamentare ma totalmente assente dalle disposizioni di rango primario, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M. (entrambi allegati), la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del CCNI: la procedura di mobilità equivale *lato sensu*



ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti.

Orbene, appare evidente come nel caso oggetto del presente ricorso, l'Amministrazione Scolastica abbia violato la normativa contrattuale testé citata, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che le predette docenti che hanno ottenuto il trasferimento in danno della ricorrente partecipavano ad una fase successiva.

Ma vi è di più.

VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 241 DELL'08.04.2016, DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED IMPARZIALITA'.

L'art. 10 dell'O.M. n. 241/2016 regola l'esame e la valutazione delle domande di mobilità delineando una sequenza procedimentale che non è stata osservata dall'Amministrazione resistente in quanto le operazioni di scrutinio delle domande sono state semplificate in un **algoritmo**, del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri, lesiva della ricorrente.**

In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 241/2016.**

Non può sfuggire, sotto altro aspetto, la mancanza di **correttezza e buona fede** della P.A. che dapprima pone un autolimita alla futura attività di valutazione delle domande obbligandosi a rispettare le norme pattizie e l'O.M. 241/2016. Nella fase operativa, poi, se ne sottrae affidandosi all'algoritmo, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.



E' appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, DPR n. 487/1994, applicabile per analogia al caso *de quo*, diversamente dal caso in esame, in una selezione le **regole devono essere esternate preventivamente nel bando – immodificabile fino alla fine della procedura** - a garanzia della *par condicio* dei partecipanti, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione datoriale della P.A..

La censurata condotta amministrativa ha determinato un conflitto con gli aspiranti agli Ambiti Territoriali designati nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di **imparzialità e buona andamento** della P.A. (art. 97 Cost.), delle norme pattizie suindicate in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, L. 107/2015 (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994, in quanto a fronte del mancato trasferimento della ricorrente si pone l'assegnazione delle predette controinteressate negli citati ambiti della regione Sicilia **partecipanti ad una fase successiva della mobilità ed aventi punteggio inferiore ad essa**.

Ne consegue che gli atti contestati ed il diniego di trasferimento in uno degli Ambiti precedenti indicati nella domanda di mobilità, sono viziati da nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A.. Essa ha omesso di adempiere il dovere di **informazione preventiva** sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extratestuali difformi, cioè, da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n. 241/2016.



Con sentenza n.3035/2017 del 27.12.2017, il Tribunale di Milano su fattispecie identica ha evidenziato che “il confronto deve essere operato esclusivamente in relazione agli altri partecipanti alla fase di appartenenza, in quanto ai docenti che partecipano nelle fasi successive potranno essere assegnati solo i posti residui al termine delle operazioni” relative alle fasi precedenti.

Nei medesimi termini si sono altresì espressi, il Tribunale di Roma (sentenza 10470/2017), il Tribunale di Como (sentenza 242/2017) ed il Tribunale di Venezia (sentenza 573/2017), Tribunale di Catania (ordinanza 27.07.2018 cron.30497/2018).

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti

- previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016,
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente o, quantomeno, unitamente al



personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio attribuito ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia ambito 0009 o, in subordine, presso l'ambito 0010 o, in ulteriore subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0009 o, in subordine, presso l'ambito 0010 o, in ulteriore subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio vantato;

- ove occorra, deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate nel punto 4 del presente ricorso, indi sospendere il giudizio *de quo* ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso.

In via subordinata

- disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si nega alla



ricorrente il trasferimento richiesto presso l'Ambito Sicilia 0008, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto della fase e del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0008 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Sicilia 0009 ovvero, in via ulteriormente gradata, in uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale;

- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0008 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Sicilia 0009 ovvero, in via ulteriormente gradata, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale ove la ricorrente sarà destinata, con il conseguente ordine di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 01.09.2016, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente;

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.



Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a tempo indeterminato, domanda di mobilità; estratto trasferimenti con minore punteggio; trasferimenti in seguito a conciliazioni; mail con esito mobilità; assegnazione provvisoria a.s. 2018/2019; CCNI 8.04.2016; O.M. 241/2016; DM 356/2014; giurisprudenza.

Avv. Dino Caudullo

